

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013

Visti:

- il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83 del 30 marzo 2010;
- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C 323/1;
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 agosto 2009, L 211/55;
- il Regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 maggio 1999, L 142/1.
- il Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2004, L 63/22;
- il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L. 379/5;
- la Decisione della Commissione europea - Direzione generale per la concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006) 6681, oggetto Aiuto di Stato NN. 27/05 - Italia Ricerca e sviluppo del settore elettrico;
- il Regolamento della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, L 214/3);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1998, n. 99;
- il D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, recante "*Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 1999, n. 75;
- il decreto legge del 18 febbraio 2003, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge del 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2003, n. 92;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 settembre 2004, n. 215;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2005, n. 96;
- gli artt. n. 37, 38 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 2004/18/CE*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 maggio 2006, n. 100 - Supplemento Ordinario n. 107;
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 febbraio, n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*";
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'integrazione delle imprese, nonché in materia di energia*", pubblicata sul n. 136 del Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 luglio 2009, n. 176;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204, che ha istituito la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 235, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 1999, n. 306;
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "*Individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27;
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 17 aprile 2001, recante "*Modifiche al decreto 26 gennaio 2000*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2001, n. 97;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 aprile 2005, n. 238
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante "*Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 febbraio 2003*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, n. 383, recante "*Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000*", con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8 del decreto 8 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2007, n. 167;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2010, recante "*Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10 comma 2, lettera b) , del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca finanziate a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 novembre 2010, n. 279;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 2012, , recante "*Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 gennaio 2013, serie generale n. 25;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 209/07, recante "*Attivazione delle funzioni del CERSE attribuite in via transitoria all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con D.M. del 21 giugno 2007*";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 aprile 2013, n. 175/2013/Rds, recante "*Approvazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale*";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 1 agosto 2013, n. 351/2013/Rds, recante "*Proposta di Piano Operativo Annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico nell'ambito del Piano triennale 2012-2014 approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 2012*";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del , n., recante approvazione del Piano operativo annuale 2013 per la ricerca di sistema elettrico nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n./2013/Rds del ottobre 2013, recante "*Schema di Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale (POA) 2013 per la ricerca di sistema elettrico nazionale*".

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente Bando di gara si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il Bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del *Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale (PT 2012- 2014)* e del *Piano operativo annuale (POA) 2013*.
3. Il presente Bando contiene la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari di partecipazione, i criteri di ammissibilità dei costi e di valutazione e selezione delle Proposte di progetto.

Articolo 2

Definizioni

- "*Agevolazioni pubbliche*": aiuti erogati dallo Stato, così come definiti agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Agevolazioni a titolo de minimis*": aiuti erogati dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche alle imprese che, nel limite di determinati massimali fissati dalla Commissione Europea, sono sottratti alla procedura di notifica alla Commissione Europea secondo quanto previsto agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Area prioritaria di intervento*": area strategica di intervento per la ripartizione delle risorse, come individuata nel Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
- "*Assegnatario/i*": soggetto/i che, a seguito della selezione di cui al presente Bando, è/sono titolare/i del Progetto di ricerca ammesso al contributo a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- "*Capitolato tecnico del progetto*": è la Proposta di progetto come presentata dal/dai Proponente/i nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata in ragione: delle indicazioni contenute nella *Relazione di valutazione finale* redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, e/o delle modifiche richieste dagli Assegnatari, anche in itinere, come approvate dal CERSE, e/o delle eventuali integrazioni utili ai fini delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- "*Capofila*": è l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale dei Proponenti/Assegnatari per ogni adempimento burocratico-amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli Proponenti/Assegnatari.
- "*CCSE*": è la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici, che nell'ambito della Ricerca di sistema svolge le attività di cui al decreto 8 marzo 2006.
- "*CERSE*": è il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico di cui all'art. 8, decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, le cui funzioni sono state attribuite in via transitoria, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 383/07, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ne ha disposto l'attivazione con la deliberazione n. 209/07.
- "*Contratto di ricerca*": contratto di finanziamento stipulato dalla CCSE con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006.
- "*Contributo*": contributo a fondo perduto erogato dalla CCSE agli Assegnatari, in più quote correlate allo stato di avanzamento del Progetto, a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- "*Costi*": insieme dei costi direttamente connessi con la realizzazione del Progetto.
- "*Decreto 26 gennaio 2000*": decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27, recante "*Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico*".
- "*Decreto 8 marzo 2006*": decreto del Ministro delle Attività Produttive dell'8 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63 recante

"Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 febbraio 2003".

- *"Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"*: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006 e s.m.i..
- *"Esperti"*: esperti, nazionali o esteri, di comprovata esperienza e competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico, il cui elenco, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, è formato dal CERSE. Nell'ambito del Bando, gli Esperti svolgono attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, attività inerenti la predisposizione del Capitolato tecnico del Progetto e le verifiche in itinere e finali, nonché eventuali altre attività di valutazione e verifica a supporto del CERSE.
- *"Fondo"*: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CCSE ai sensi dell'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
- *"Grandi Imprese"*: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
- *"Medie Imprese"*: imprese che a) hanno meno di 250 occupati, b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, e che non sono classificabili come Piccole imprese o Microimprese;
- *"Microimprese"*: imprese che a) hanno meno di 10 occupati e b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- *"Organismo di ricerca"*: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università (rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, anche da più dipartimenti aventi autonomia finanziaria e amministrativa e/o da fondazioni), o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
- *"Piano operativo annuale (POA) 2013"*: Piano operativo annuale della ricerca di sistema elettrico nazionale per l'annualità 2013, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
- *"Piano triennale 2012-2014"*: Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 2012.
- *"PMI"*: Microimprese, Piccole imprese e Medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
- *"Piccole Imprese"*: imprese che a) hanno meno di 50 occupati e b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e che non sono classificabili come Microimprese.

- "*Progetto*": Progetto di ricerca inserito nelle graduatorie approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, ed ammesso ai contributi del Fondo.
- "*Proponente*": soggetto di cui all'art. 4, comma 1, che presenta, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, una Proposta di progetto ai sensi del presente Bando.
- "*Proposta di progetto*": proposta di progetto di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale, presentata dal/dai Proponente/i ai sensi del presente Bando.
- "*Relazione di valutazione finale*": relazione predisposta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto.
- "*Ricerca industriale*": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti o processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di Sviluppo sperimentale.
- "*Segreteria operativa*": area organizzativa istituita dalla CCSE, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, al fine di assistere il CERSE nell'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto.
- "*Soggetti ammissibili*": soggetti che, possedendo i requisiti di cui all'art. 4 del presente Bando, possono essere ammessi al beneficio dei contributi di cui al Fondo.
- "*Stato di avanzamento del progetto*": grado di sviluppo delle attività svolte nell'ambito del Progetto.
- "*Sviluppo sperimentale*": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prototipi, processi o servizi nuovi modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- "*Tema di ricerca*": specifico argomento di ricerca conforme agli indirizzi strategici del Piano triennale 2012-2014 e individuato dal Piano Operativo Annuale (POA) 2013.
- "*Variante di progetto*": variazione di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, successiva alla data di inizio del Progetto, richiesta dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, e approvata dal CERSE nella misura in cui non alteri la natura e le finalità del Progetto, l'ammontare

massimo del Contributo e l'affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria degli Assegnatari.

Articolo 3

Ambito dell'intervento

1. L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei Progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente Bando, è stabilito in 30 M€
2. L'ambito d'intervento del presente Bando, è definito nella Tabella I, nella quale sono riportate le Aree Prioritarie di intervento, i Temi di ricerca cui dovranno riferirsi le Proposte di progetto oggetto di selezione e il contributo massimo previsto per ogni singolo Tema di ricerca.

Tabella I - Aree prioritarie di intervento - Temi di ricerca e relativi contributi

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		Totale [M€]
A	Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale	
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	2
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	8
Totale Area A		10
B	Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente	
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili	
	<i>B.1.1 - Energia elettrica da biomasse</i>	5
	<i>B.1.3 - Energia elettrica da fotovoltaico</i>	5
Totale Area B		10
C	Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica	
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	8
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	2
Totale Area C		10
Totale		30

Articolo 4

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Possono presentare Proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei Contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) Grandi imprese, PMI, comunque costituiti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca;
 - b) Organismi di ricerca;
 - c) Raggruppamenti temporanei (RTI) e consorzi ordinari di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice civile tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile. Ai soggetti di cui al presente comma, lettera

c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti).

2. I requisiti di PMI e di Organismo di ricerca di cui al comma precedente devono essere comprovati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 18 aprile 2005 e alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, mediante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'allegato "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*", rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della corretta indicazione dei requisiti di PMI, in particolare dell'esistenza di imprese associate e/o collegate, si deve fare riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. Ove possibile, in luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati.
3. Le imprese che si presentano in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui al comma 1, lettera c) non devono essere fra loro associate o collegate. L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del Progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali.
4. La presentazione di Proposte di progetto da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera c), è consentita anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. La Proposta deve contenere l'impegno che, in caso di ammissione alla contribuzione del Fondo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della Proposta di progetto e qualificato come "mandatario", il quale avrà potere di rappresentanza del consorzio o della RTI.

Articolo 5

Caratteristiche delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, come definito all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
2. Nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, deve essere individuato il Capofila.
3. Nel caso di cui al comma 2, i rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del Progetto medesimo, devono essere regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, che devono essere sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, devono regolamentare i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e i Proponenti, e definire, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi. Gli Accordi devono inoltre formalizzare gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2010.
4. Gli Organismi di ricerca e le Microimprese - queste ultime, anche consorziate o riunite nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, lettera c) - non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
5. Nel caso in cui le Piccole imprese assumano il ruolo di Capofila della Proposta di progetto, tra i Proponenti devono figurare uno o più Organismi di ricerca per una quota di partecipazione

complessiva, come risultante dalla Proposta di progetto, non inferiore al 25% del costo del Progetto.

6. Il costo del Progetto, come risultante dalla Proposta di progetto, non può essere inferiore a 0,5 milioni di euro, né superiore a 3 milioni di euro.
7. Il costo delle attività di Ricerca Industriale, come risultante dalla Proposta di progetto, non può eccedere il 70% del costo del Progetto.
8. Il costo delle attività di ciascun Proponente, come risultante dalla Proposta di progetto, deve essere almeno pari al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
9. Il costo delle attività del Capofila, come risultante dalla Proposta di progetto, deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 40% del costo del Progetto.
10. Il costo delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca, come risultante dalla Proposta di progetto, non può eccedere il 30% del costo del Progetto.
11. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto soggetti giuridici, non può eccedere il 20% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente, come risultante dalla Proposta di progetto. Tale requisito dovrà essere mantenuto per l'intera durata del Progetto.
12. La durata di ciascun Progetto, come risultante dalla Proposta di progetto, non deve essere inferiore a 12 mesi, né superiore a 36 mesi.

Articolo 6

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad uno solo dei Temi di ricerca riportati nella tabella I di cui all'art. 3.
2. Ciascun Proponente di cui all'art. 4 può presentare, singolarmente o congiuntamente, una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Ciascun Organismo di ricerca, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), può presentare più Proposte di progetto afferenti al medesimo Tema di ricerca, a condizione che le attività che l'Organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse Proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.
4. Ciascuna Proposta di progetto deve essere redatta compilando i moduli informatici messi a disposizione sullo sportello telematico www.ricercadisistema.it, come approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Essa dovrà comunque contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) dati generali del progetto (tra cui titolo e acronimo, tema di ricerca di afferenza, proponenti);
 - b) dati dei proponenti (tra cui l'indicazione della natura giuridica, la descrizione degli elementi per la qualificazione tecnico-scientifica sul tema e l'indicazione dei referenti tecnico-scientifici);
 - c) descrizione dell'accordo tra i proponenti, sottoscritto o da sottoscrivere (contenente informazioni relative alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del Progetto)
 - d) sintesi del progetto, anche in lingua inglese;
 - e) descrizione generale del progetto e principali obiettivi attesi;

- f) inquadramento del Progetto nello stato dell'arte (novità e originalità dei risultati perseguiti, con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito);
 - g) fattibilità tecnico-scientifica del progetto, con indicazione delle principali criticità attese;
 - h) impatto sul sistema elettrico e benefici attesi;
 - i) modalità di validazione dei risultati;
 - j) stima dei benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto;
 - k) eventuali collegamenti con altri progetti in corso e/o altri soggetti operativi sullo stesso tema;
 - l) piano di lavoro (strutturato in work package e linee di attività, descritte dettagliatamente, con indicazione del ruolo dei Proponenti, della suddivisione in attività di Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale, dei tempi, dei costi, dei prodotti/output/deliverables, delle attività da affidare a soggetti terzi);
 - m) diagramma di Gantt (da indicare WP e LA);
 - n) descrizione del piano economico-finanziario che evidenzia la struttura della copertura dei costi a carico dei proponenti;
 - o) tabelle dei costi preventivati, suddivisi per proponenti, workpackages e linee di attività, voci di costo, tipologia attività di ricerca.
5. La presentazione delle Proposte di progetto deve essere corredata della documentazione e delle dichiarazioni rese dai Proponenti, secondo quanto specificato nell'allegato "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*".
 6. Le dichiarazioni richieste al precedente comma, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'istituto o da suo procuratore e la firma dovrà essere apposta ai sensi del citato DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.
 7. Ciascuna Proposta di progetto deve essere scritta in lingua italiana.

Articolo 7

Forma ed intensità del Contributo

1. L'intensità del Contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del Progetto, ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le attività di Sviluppo sperimentale (SS), salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Le intensità di Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 5 punti percentuali per le Medie imprese, e di 10 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole PMI e non l'intero Progetto. Qualora, anche in corso di svolgimento, venissero a mancare le condizioni richieste non si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste.
3. Le intensità del Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali se il Progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e Organismi di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'Organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, come risultanti dal consuntivo del Progetto, approvato dal CERSE;
 - b) l'Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Ai fini del presente comma, il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

4. In accordo con la Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 (crf. punto 5.1.3) le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca; pertanto a questi ultimi è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 75%. Gli Organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e quali come Sviluppo Sperimentale.
5. Per gli Organismi di ricerca, che svolgono attività sia di natura economica che non economica, devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.
6. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una Proposta di progetto deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 3.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
7. Non è consentito il cumulo del Contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente Bando con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto le stesse spese.

Articolo 8

Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale previste dal Progetto.
2. Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del Progetto per le quali si propone.

Articolo 9

Affidabilità economico-finanziaria dei Proponenti

1. Ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche se partecipante nelle forme di cui alla lettera c), deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo economico-finanziario e societario compilando le dichiarazioni di cui all'allegato "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" e deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria indicati nelle *Schede 5a/5b*).
2. Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, i dati cui fare riferimento sono quelli riportati nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

Articolo 10

Costi ammissibili

1. I Costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

Articolo 11

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. Il CERSE, con l'avvalimento della Segreteria operativa e degli Esperti, organizza l'attività di valutazione delle Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando.
2. La Segreteria operativa verifica, per ciascuna Proposta di progetto, il possesso dei requisiti di ammissibilità formale di cui all'art. 16, comma 1, e invia al CERSE, entro 60 giorni dal termine di ricevimento di cui all'art. 17, comma 1, un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione e un prospetto delle Proposte di progetto escluse, specificando, per queste ultime, le motivazioni che hanno portato all'esclusione.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto di cui al comma precedente, il CERSE individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare le attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale, informando la Segreteria operativa e la CCSE per i seguiti di competenza.
4. Gli Esperti di cui al comma precedente, entro 60 giorni dall'incarico, trasmettono al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa:
 - a) una Relazione di valutazione finale per ciascuna Proposta di progetto oggetto di valutazione, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto presentate;
 - b) una relazione per ogni Organismo di ricerca che abbia presentato più Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione afferenti al medesimo Tema di ricerca, che certifichi il rispetto dell'art. 6, comma 3.
5. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti di cui al comma 3, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte, nazionale ed internazionale, ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punti 0-30, soglia minima 21).
 - B) Benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti del sistema elettrico nazionale e all'incremento di competitività per il sistema elettrico nazionale (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - C) Valorizzazione dei risultati, valutata con riferimento all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 5, comma 1, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - D) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarità, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-20, soglia minima 12).
 - E) Coerenza e qualità della Proposta di progetto, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del Progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-20, soglia minima 12).
6. Sono ammesse alle graduatorie le Proposte di progetto che conseguono la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C, D ed E, di cui al comma precedente, e

che raggiungono la soglia minima di 48 punti per la somma dei punteggi relativi ai criteri sub lettere A, B e C.

7. Le Proposte di progetto ammesse alle graduatorie sono altresì valutate per determinare il Contributo ammissibile a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico. A tal fine, gli Esperti di cui al comma 3, valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, definendo, ove necessario, modifiche relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.
8. Il CERSE, entro 30 giorni dal ricevimento delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti di cui al comma 3, e sulla base delle stesse, predispone, con l'assistenza della Segreteria operativa, una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, una per ciascuna Area prioritaria di intervento, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi che trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, per la relativa approvazione, unitamente alle Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto ammesse al finanziamento e quelle escluse, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12.
- 9) I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto più meritevoli nell'ambito del singolo Tema di ricerca, entro l'ammontare previsto per il Tema stesso.
- 10) I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di contributo previsto per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 9, sono assegnati in base alla graduatoria relativa all'Area prioritaria di intervento a cui il Tema afferisce.
- 11) Eventuali ulteriori importi residui che si rendessero disponibili nell'ambito delle singole Aree prioritarie di intervento, come differenza tra l'ammontare massimo di contributo previsto per ciascuna Area e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie, sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto risultate più meritevoli, ai sensi della graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
- 12) In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 9, 10 e 11, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al comma 5, lettera A). In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
- 13) Le graduatorie sono efficaci solo a seguito dell'approvazione e relativa pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 ed ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge n. 69/09 e s.m.i..
- 14) Le graduatorie decadono trascorsi 24 mesi dall'approvazione di cui al comma precedente. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

Articolo 12

Accettazione e Contratto di ricerca

1. A seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'art.11, comma 8, il CERSE individua gli Esperti per le attività inerenti la predisposizione del Capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale dei Progetti di ricerca ammessi al finanziamento.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione di cui al comma precedente, la Segreteria operativa comunica all'Assegnatario di ciascun Progetto ammesso al finanziamento, ovvero al Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, l'importo del Contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenenti eventuali modifiche alla Proposta di progetto, nonché, agli esclusi, il motivo dell'esclusione.
3. Gli Assegnatari, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, possono prendere visione degli atti di proprio interesse, relativi alla selezione, presso la Segreteria operativa.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve comunicare alla Segreteria operativa l'accettazione dell'importo concesso e delle eventuali modifiche alla Proposta di progetto indicate nella Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto.
5. Contestualmente all'accettazione dell'importo concesso, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di progetti svolti congiuntamente, può presentare al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, richiesta di eventuali/ulteriori modifiche al Progetto. La richiesta deve essere completa di tutti gli elementi utili ad una sua valutazione.
6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, la Segreteria operativa trasmette al CERSE un rendiconto recante, per ogni Progetto, l'accettazione, la rinuncia, la richiesta di eventuali/ulteriori modifiche al Progetto.
7. Le richieste di modifica di cui al comma 5 sono valutate dal CERSE, con l'avvalimento della Segreteria operativa e degli Esperti di cui al comma 1, che le approva nella misura in cui esse non alterano la significatività originaria del Progetto. In caso di parere contrario, entro 30 giorni dalla decisione del CERSE, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve comunicare la volontà di realizzare comunque il Progetto senza tutte le modifiche richieste.
8. Entro 60 giorni dall'accettazione di cui al comma 4, o, ove ricorrano le condizioni, dalla decisione del CERSE con la quale vengono accettate o rifiutate le modifiche di cui al comma 5, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, coadiuvato dall'Esperto di cui al comma 1, deve predisporre e trasmettere al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa, una proposta di Capitolato tecnico del progetto, nonché trasmettere alla CCSE tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca.
9. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto è valutato dal CERSE, con l'avvalimento della Segreteria operativa e degli Esperti di cui al comma 1, e approvato se congruente con la Proposta di progetto, con le modifiche indicate nella Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto e con le eventuali modifiche approvate dal CERSE, di cui ai commi 5 e 7. In caso contrario, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve predisporre e trasmettere al CERSE una nuova proposta di Capitolato tecnico, coerente con le osservazioni da esso evidenziate.
10. A seguito della trasmissione alla CCSE della documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca, ed entro 30 giorni dall'approvazione del Capitolato tecnico da parte del CERSE, la CCSE conclude con gli Assegnatari il Contratto di ricerca per l'esecuzione del Progetto.

11. Il Contratto di ricerca regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle quote di Contributo e il versamento al Fondo del diritto di cui al decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2010.
12. Al momento della stipula del Contratto di ricerca, l'Assegnatario, ovvero il Capofila, nel caso di Progetti svolti congiuntamente, può richiedere una quota del Contributo a titolo di anticipo. In tal caso è prevista una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa e può essere prestata solo da:
 - a) istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/93;
 - b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
 - c) intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella suddetta garanzia, che verrà restituita al momento dell'erogazione del saldo, di cui al successivo art. 14, comma 5, il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi, altresì, a garantire l'operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della CCSE. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione.

13. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere tempestivamente comunicata al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa.
14. Nel Contratto di ricerca deve essere indicato un unico conto corrente intestato all'Assegnatario, ovvero al Capofila nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente, con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 14.
15. I soggetti utilizzatori dei risultati dei progetti dovranno pagare il diritto a favore del Fondo, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2010.

Articolo 13

Sviluppo del Progetto

1. L'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di progetti svolti congiuntamente, è il responsabile dell'attuazione del Progetto, della sua attuazione nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca, come eventualmente modificato a seguito di successive Varianti di progetto approvate dal CERSE. In particolare, il Capofila è il coordinatore del Progetto e il referente ufficiale degli Assegnatari per ogni adempimento burocratico-amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali di ogni Assegnatario.
2. L'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di progetti svolti congiuntamente, può presentare al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa, richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto nell'allegato "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*".
3. Il CERSE, avvalendosi della Segreteria operativa e dell'Esperto incaricato per le attività inerenti la predisposizione del capitolato tecnico e per le verifiche in itinere e finale, di cui all'art. 12, comma 1, valuta le richieste di Varianti di progetto, approvandole se esse non

alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.

4. Il ritiro del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta a valutazione del CERSE, secondo quanto previsto nell'allegato "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*".
5. L'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, è tenuto a presentare al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa, una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Assegnatario.
6. A conclusione del Progetto, fatta salva la necessaria salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, è tenuto a presentare al CERSE, per il tramite della Segreteria operativa, una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

Articolo 14

Erogazione dei contributi

1. Il Contributo è assegnato sulla base delle graduatorie approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
3. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12.
4. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, dietro presentazione di Relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, con frequenza non inferiore a 10 mesi e comunque non prima di 12 mesi dalla data di inizio del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3.
5. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero Contributo corrisposto agli Assegnatari.
6. La CCSE eroga le quote di contributo entro 30 giorni dalla comunicazione di autorizzazione all'erogazione da parte del CERSE, ferme restando le disposizioni di legge previste dal D.Lgs 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i..
7. I contributi sono erogati dalla CCSE presso il conto corrente di cui all'art. 12, comma 14.

Articolo 15

Verifiche e accertamenti

1. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati dal CERSE, con l'avvalimento della Segreteria operativa e degli Esperti, sulla base di quanto

disposto nell'allegato "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", e approvati dallo stesso Comitato.

2. Il CERSE, anche su segnalazione della Segreteria operativa e/o della CCSE, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute e sulla sussistenza di motivi di risoluzione dei Contratti di ricerca e revoca dei contributi concessi di cui all'art. 16, comma 4.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma precedente, il CERSE, per il tramite della Segreteria operativa, può richiedere all'Assegnatario, ovvero al Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. Al fine degli accertamenti, il CERSE, si avvale della Segreteria operativa e degli Esperti incaricati per le attività di valutazione in itinere e finale dei Progetti di ricerca.

Articolo 16

Esclusioni e revocche

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla procedura concorsuale:
 - a) la mancata trasmissione della Proposta di progetto nei tempi e nelle modalità di cui all'art.17, comma 1;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 4;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 6, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7;
 - e) il mancato rispetto dell'art. 7, comma 7;
 - f) il mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 9.
2. La comunicazione dell'avvenuta esclusione dalla procedura concorsuale della Proposta di progetto sarà effettuata dalla Segreteria operativa, contestualmente alle comunicazioni di cui all'art.12, comma 2.
3. Costituiscono motivi di esclusione dei Progetti dalle graduatorie approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico e surrogazione, nei limiti delle somme rese disponibili, da quelle che seguono, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e/o 8 e/o 9;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 3, come certificato dalle relazioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera b);
 - c) il mancato rispetto dell'art. 7, comma 7;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 12, commi 4, 7, 8, 9, 13.
4. Costituiscono motivi di revoca dei contributi concessi:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e/o 8 e/o 9;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 7, comma 7;
 - c) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili agli Assegnatari;
 - d) l'interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata;
 - e) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - f) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;

- g) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;
 - h) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto.
5. L'esclusione dei Progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 3 e 4, sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del CERSE.
 6. Nel caso di progetti svolti congiuntamente, l'eventuale revoca dei contributi grava esclusivamente sul soggetto interessato e non comporta automatica esclusione del progetto o risoluzione del contratto, a condizione che i rimanenti Assegnatari propongano la sostituzione dello stesso con soggetto idoneo, ovvero la rimodulazione delle attività e dei costi. La proposta di Variante di progetto è soggetta ad approvazione del CERSE secondo quanto definito nell'allegato "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*".
 7. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 15, fermo restando l'opponibilità della garanzia di cui all'art. 12, comma 12, sarà tenuto alla restituzione di quanto già percepito ed al pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 17

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del gg/mm/aaaa** (60 giorni dopo la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto saranno pubblicate sul sito [http:// www.ricercadisistema.it](http://www.ricercadisistema.it).
2. A seguito dell'invio telematico della Proposta di progetto è necessario completare la presentazione della Proposta di progetto, entro le ore 12.00, dei 7 giorni successivi al termine di cui al comma precedente, mediante i seguenti passi:
3. A seguito dell'invio telematico della Proposta di progetto è necessario completare la presentazione della Proposta di progetto, entro le ore 12.00, dei 7 giorni successivi al termine di cui al comma precedente, mediante i seguenti passi:
 - scaricare dal sistema telematico il file PDF, generato automaticamente dal sistema, contenente il "*modulo di presentazione della Proposta di progetto*", comprensivo degli allegati;
 - apporre la firma digitale;
 - caricare sul sistema telematico il "*modulo di presentazione della Proposta di progetto*" firmato digitalmente;
 - procedere all'invio telematico del "*modulo di presentazione della Proposta di progetto*" firmato digitalmente;
4. I Proponenti, dal momento della presentazione della Proposta di progetto, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
5. Tutti i Proponenti, ovvero tutti gli Assegnatari, sono solidalmente responsabili per la proposta di progetto e per lo svolgimento del progetto stesso.
6. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Bando potranno essere richiesti entro il gg/mm/aaaa (45 giorni dopo la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana) all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito <http://www.ricercadisistema.it>. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti saranno resi noti tramite le modalità che indicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.

7. Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), sul sito della CCSE (www.ccse.cc) e sul sito della Ricerca di sistema (www.ricercadisistema.it).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 1, relativa all'adesione alla procedura concorsuale e di impegno all'aggiornamento delle dichiarazioni.
- 2) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 2, relativa all'insussistenza del cumulo.
- 3) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 3, che elenchi le domande di intervento per progetti e programmi di ricerca, sviluppo e innovazione attinenti, anche indirettamente, con la Proposta di progetto presentata e/o con le attività che si intende svolgere e/o con gli obiettivi che si intende perseguire, presentate negli ultimi cinque anni, con specifica dei programmi/progetti ammessi/non ammessi al finanziamento, ovvero delle domande in attesa di completamento della procedura di ammissione al finanziamento.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) (nel caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lettera c), ciascun legale rappresentante di ogni impresa costituente la RTI):

- 4) Certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera, con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 4.
- 6) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 5a/5b, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche nel caso partecipi nelle forme di cui alla lettera c) del medesimo comma, richiedente la qualifica di PMI:

- 7) Compilazione delle Schede 6a÷6e, al fine di comprovare la propria qualifica di PMI, in applicazione delle disposizioni di cui al DM 18 aprile 2005.

La Segreteria Operativa si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del Bando.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), anche se partecipi nelle forme previste alla lettera c)

- 8) Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca" redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 7.

Per il Capofila, di cui all'art. 5, comma 2:

- 9) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 8, relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione della partecipazione di uno o più Proponenti.

Nel caso di più Proponenti:

- 10) Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 9, relativa all'adesione alla compagine di Progetto.
- 11) Accordo di collaborazione tra i Proponenti o, qualora non ancora sottoscritto alla data di presentazione della Proposta di progetto, preliminare dell'accordo di collaborazione tra i Proponenti, di cui all'art 5, comma 3, che regolamenti i rapporti tra le parti, definisca per ciascun Proponente la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi e contenga l'accordo, redatto secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 10, che definisce gli aspetti relativi alla proprietà ed al futuro utilizzo dei risultati del Progetto nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 16 settembre 2010.

Scheda 1 (ogni singolo Proponente)

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di adesione alla procedura concorsuale e di impegno all'aggiornamento delle dichiarazioni

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale di/del,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

- a. di aderire alla procedura concorsuale di cui al presente Bando (detta dichiarazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Bando di gara e nei documenti allegati);
- b. di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla CCSE gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data di invio della domanda di finanziamento e il termine ultimo di presentazione delle domande, di cui all'art. 17, comma 1 del Bando, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n..... ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Scheda 2 (ogni singolo Proponente)

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di insussistenza del cumulo

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale di/del,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

che il suddetto *Proponente* non ha usufruito di Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o riguardanti le stesse spese oggetto della Proposta di progetto.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n.
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

Firma

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Scheda 3 (ogni singolo Proponente)

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa a **domande di intervento per programmi e progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione presentate negli ultimi 5 (cinque) anni**

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale del *Proponente*,
C.F./P.IVA,
con sede

al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

che il suddetto *Proponente* ha presentato, negli ultimi 5 anni, le seguenti domande di intervento, attinenti, anche indirettamente, con la Proposta di progetto presentata e/o con le attività che si intende svolgere e/o con gli obiettivi che si intende perseguire, per programmi di ricerca e sviluppo a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei:

-
-

.....

(indicare: titolo Progetto – bando/fondo di riferimento – data presentazione Progetto – co-proponenti – esito (ammissione/non ammissione/procedura in corso))

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n.
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

Firma

Scheda 4 (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))**DICHIARAZIONE**

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.,
 nella qualità di rappresentante legale del Proponente o del Capofila, nel caso di Proposta di progetto
 presentata congiuntamente da più Proponenti,,
 natura giuridica¹, C.F./P.IVA,
 con sede;
 al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

- a. di non trovarsi nei casi di esclusione per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi previsti alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, e m-quater, dell'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti). La dichiarazione di cui alla lettera b), redatta secondo il Modello A, dovrà essere compilata e sottoscritta anche da parte di ciascuno dei seguenti soggetti non firmatari dell'offerta: A) titolare dell'impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per altri tipi di società. B) Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta secondo il Modello B, dovrà essere resa anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici. Dovranno, altresì, essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. A tal riguardo si specifica che anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dovranno compilare e sottoscrivere il Modello A. Con riferimento, invece, alla dichiarazione di cui alla lettera g) dovrà essere indicato l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica. Con riferimento alla lettera i) dovranno essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS ed INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale il Concorrente ed in particolare, la matricola INPS e il numero P.A.T. (posizione assicurativa territoriale dell'INAIL), nonché il contratto CCNL applicato. Con riferimento, infine, alla dichiarazione di cui alla lettera l), dovrà essere indicato l'ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;
- b. di essere iscritto per le attività relative al presente Bando, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura della provincia in cui il Concorrente ha sede o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratti di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 163/06; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c. di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto del lavoro dei disabili di cui alla L n. 68/99, qualora vi sia soggetto;

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

- d. di essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nell'Offerta delle condizioni contrattuali degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;
- e. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- f. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge comunque necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca;
- g. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla Proposta di progetto;
- h. di non concorrere alla presente selezione con altre società nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. o, in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di avere formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- i. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, anche a titolo *de minimis*, e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come incompatibili dall'Unione europea;
- j. non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° ottobre 2004.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n.
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

Firma

Scheda 5a - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'**affidabilità economico-finanziaria (caso generale)**

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale del *Proponente*,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede

al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

che il suddetto *Proponente*, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio (*specificare periodo*), (ovvero per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, relativo al (*specificare periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, soddisfa i seguenti parametri di affidabilità economico – finanziaria, in quanto:

a) congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

$$CN > (CP - I) / 2 \quad (\text{riportare valori}) \quad ______ > (______ - ______) / 2$$

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e di tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

I = somma del contributo richiesto dal Proponente per la presente Proposta di progetto e dei contributi richiesti per tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

b) onerosità della posizione finanziaria: OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%

$$(\text{riportare valori}) \quad ______ / ______ < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del Codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del Codice civile.

Luogo e data

Firma

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Scheda 5b - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))**DICHIARAZIONE**

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'**affidabilità economico-finanziaria (casi particolari)**

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale del *Proponente*,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede

al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

che il suddetto *Proponente* soddisfa i requisiti dell'affidabilità economico-finanziaria richiesti in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

Congruenza tra capitale netto e costo del Progetto (importi in Euro)

$$\text{CN} > (\text{CP} - \text{I})/2 \quad (\text{riportare valori}) \quad \text{_____} > (\text{_____} - \text{_____})/2$$

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

CP = somma dei costi complessivi imputati al Proponente della presente Proposta di progetto e di tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

I = somma del contributo richiesto dal Proponente per la presente Proposta di progetto e dei contributi richiesti per tutte le altre eventuali Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente Bando dallo stesso Proponente.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente:

- (CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE) è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi].
- (CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE) è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci [**ovvero** (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) allegato all'ultima dichiarazione dei redditi], da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in (*descrizione*).

il presidente del collegio sindacale

ovvero (*per le richiedenti non dotate di collegio sindacale*)

¹ Indicare anche se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

(sede, data della domanda di finanziamento)

il legale rappresentante

(firma)

Scheda 6a - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale ¹:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 6.b, 6.c, 6.d, 6.e.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento²:

OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

¹ Indicare anche se trattasi di Consorzio.

² Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 6b - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ¹ :			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1. Dati² dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 della scheda 6.d).			
2. Dati² di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della scheda 6.c) aggregati in modo proporzionale.			
3. Somma dei dati² di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A della scheda 6.e).			
Totale³			

¹ I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

² I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

³ I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 6.a).

Scheda 6c - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, (una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati¹), i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale²			

¹ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 (“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”), è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

² I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 6.a).

Scheda 6c/1 - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale ¹:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ² :			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 6.e/1 e riportare i dati nella scheda 6.e; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 6.e devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione³ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%.

Indicare anche la percentuale di partecipazione² detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

² Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

³ Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale⁴ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:%	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Risultati proporzionali			

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 6.c.

⁴ Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 6d - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA A IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E' INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	OCCUPATI (ULA)¹	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Totale²			

I conti consolidati servono da base di calcolo.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 6.c e 6.c/1.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

¹ Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

² I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 6.b).

Scheda 6e - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA B IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una “scheda di collegamento” (Scheda 6.e/1) e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese collegate compilando la tabella A

Tabella A

IMPRESA (denominazione)	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale¹			

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

¹ I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 6.b), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 6.c/1.

Scheda 6e/1 - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c))

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale ¹:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari

Periodo di riferimento ² :			
	OCCUPATI (ULA)	FATTURATO [€]	TOTALE DI BILANCIO [€]
Totale			

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 6.e.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati³. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 6.c e 6.c/1.

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

² Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

³ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 ("Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"), è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 7 - (ogni singolo Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera b))

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca"

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale del *Proponente*,
natura giuridica, C.F./P.IVA,
con sede;
al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

Che il *Proponente* possiede i requisiti per l'identificazione degli "organismi di ricerca", e cioè, secondo quanto definito dalla "Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (2006/C 323/01), di essere un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, rispondente a tutti i seguenti requisiti:

- la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

A tal proposito si allega una copia dello statuto del dichiarante in cui tali requisiti sono chiaramente esplicitati.

(sede, data della domanda di finanziamento)

Il legale rappresentante
(o suo procuratore speciale)

(firma)

Scheda 8 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - solo il Capofila)

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa alle **garanzie in caso di annullamento o riduzione**
della partecipazione di uno o più Proponenti

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale della Capofila,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede,
della Proposta di progetto

DICHIARA

di garantire la totale copertura finanziaria, organizzativa e tecnico-scientifica del Progetto, nel caso in cui sia accordato il contributo relativo alla Proposta di progetto sopra nominata, se uno o più Proponenti dovessero annullare o ridurre la loro partecipazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n..... ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

¹ Indicare anche se trattasi di Consorzio.

Scheda 9 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - tutti i Proponenti)

DICHIARAZIONE

Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di adesione alla compagine di Progetto

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale di/del,
natura giuridica ¹, C.F./P.IVA,
con sede

DICHIARA

la disponibilità del suddetto *Proponente* a collaborare alla realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo presentato nell'ambito del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, di cui al D.M. 19 marzo 2009, relativo al progetto:

.....,
avente come Capofila (nel caso di Proposta di progetto presentata congiuntamente da più Proponenti):,

nei termini previsti dalla proposta tecnica allegata alla Proposta di progetto con richiesta di contributo.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n..... ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

¹ Nel caso di Consorzi, indicare se trattasi di Consorzio stabile o di Consorzio ordinario.

Scheda 10 - (in caso di Proposta di progetto presentata da più Proponenti - tutti i Proponenti)

**ACCORDO PRELIMINARE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ED ALL'UTILIZZO DEI RISULTATI**

I Proponenti:

ii) _____ con sede legale in _____, Via _____, Codice
Fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese din.-
REA, partita I.V.A., nella persona del legale rappresentante
_____ (.....)

#)....

(nel caso di Organismi di ricerca):

#) _____, con sede legale in _____ codice fiscale e partita
I.V.A. _____ nella persona del legale rappresentante **Prof.** _____, (di
seguito, “**UNIPI – Dipartimento**”)

(collettivamente le Parti)

PREMESSO

- che i predetti soggetti intendono partecipare come compagine al Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 della Ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013;
- che il presente accordo preliminare ha validità solo nel caso in cui il Progetto di ricerca dal titolo “_____” ottenga il finanziamento ai sensi del presente Bando, e che al presente accordo preliminare debba in tal caso seguire un accordo definitivo:

DICHIARANO

- che, in merito ai diritti di proprietà intellettuale inerenti il Progetto, le Parti si danno atto che nei casi di progetti presentati da raggruppamenti, i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere un accordo preliminare, in data antecedente alla presentazione della Proposta di progetto, per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del Progetto. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla Proposta di progetto.
- (*barrare, solo se tra i Proponenti figurano organismi di ricerca, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione delle intensità del Contributo di cui all'art 7, comma 1 del Bando*) che ai sensi del punto 5.1.3 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” – disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 e al fine di usufruire della maggiorazione delle intensità del Contributo di cui all'art 7, comma 3 del testo del Bando, ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento ha

il diritto di pubblicare i risultati del Progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fatte salve le tutele della proprietà intellettuale di cui al punto precedente.

- che le parti si impegnano a dettagliare in fase di negoziazione l'accordo finale in modo da:
 - (i) prevedere espressamente la relazione tra le due modalità di tutela della proprietà intellettuale (cioè la pubblicazione e la brevettazione dei risultati delle ricerche);
 - (ii) definire le conoscenze preesistenti (Background) eventualmente rese disponibili per la realizzazione degli obiettivi progettuali.

- che le clausole e disposizioni contenute nell'accordo finale sostituiranno in maniera risolutiva (definitiva) qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente accordo preliminare.

Capofila _____

Firma del legale Rappresentante

Data _____

Proponente _____

Firma del legale Rappresentante

Data _____

.....

**PIANO TRIENNALE 2012-2014
DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE**

Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000

Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili

INDICE

Introduzione	2
Sezione I - Rendicontazione della spesa	3
Sezione II - Criteri di ammissibilità delle spese.....	6
Sezione III - Costi ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione	8
A) Costi di personale	8
B) Costi per strumenti, attrezzature, software specifico.....	12
C) Costi di esercizio	15
D) Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti	17
E) Spese generali supplementari (costi indiretti).....	20

Introduzione

Il presente documento disciplina le modalità di rendicontazione ed individua i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per i progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo per la Ricerca di Sistema elettrico e svolti nell'ambito del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto da Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Il documento è stato predisposto al fine di fornire ai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e beneficiari dei contributi (Assegnatari) le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Le disposizioni che seguono devono essere considerate cogenti ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dagli Assegnatari per il relativo trasferimento delle quote di contributo. A tali disposizioni gli Assegnatari devono altresì attenersi nella fase di presentazione delle Proposte di progetto.

Sezione I – Rendicontazione della spesa

La rendicontazione della spesa è il processo di consuntivazione dei costi effettivamente sostenuti da tutti gli Assegnatari per la realizzazione del progetto, finalizzato a dimostrare:

- lo stato di avanzamento fisico del progetto;
- lo stato di avanzamento finanziario del progetto (spesa effettivamente sostenuta);
- il rispetto dei requisiti e degli adempimenti per ottenere l'erogazione del contributo.

La rendicontazione può riferirsi ad uno stato di avanzamento delle attività o alla conclusione del progetto di ricerca.

Ogni fase di rendicontazione si fonda sul processo di autorizzazione al finanziamento del progetto di ricerca, sulle precedenti fasi di rendicontazione e di verifica e sulle varianti al progetto preventivamente richieste dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, e autorizzate dal CERSE^{1,2}. Non è ammessa una rendicontazione incoerente con gli esiti delle precedenti fasi autorizzative e di verifica.

Ai fini della rendicontazione, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, è tenuto a presentare relazioni di avanzamento delle attività in relazione alla effettiva realizzazione del progetto ammesso al finanziamento. Le relazioni sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che:

- quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca;
- che per il progetto non sono stati richiesti/ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi (europei, nazionali, regionali, etc.), ovvero, in caso contrario, natura ed entità del contributo richiesto/ottenuto;
- per l'acquisizione di beni e servizi, sono state applicate le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizio previsti dai regolamenti di organizzazione e funzionamento, amministrazione e contabilità (solo soggetti pubblici).

La suddetta documentazione deve essere trasmessa al CERSE, e per conoscenza alla Segreteria Operativa istituita presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2006, entro 6 mesi dal termine del progetto ovvero contestualmente alla presentazione di relazioni intermedie di avanzamento delle attività, al fine dell'erogazione della relativa quota di contribuzione.

La documentazione deve essere organizzata, conservata, esibita con riferimento al progetto in base al principio della "contabilità separata per centro di costo". Qualora siano individuabili più iniziative caratterizzate da una propria autonomia progettuale, la contabilità deve essere organizzata in modo da far riferimento alle singole iniziative, salvo *presentare quadri di sintesi ben leggibili e interpretabili*. In ogni caso, da parte degli Assegnatari, in fase di rendicontazione, deve essere comunque evidenziata la tracciabilità dei flussi economico-finanziari del progetto.

La documentazione deve essere conforme a quanto previsto nel Bando e nei documenti predisposti dalla Segreteria Operativa su indicazione del CERSE (linee guida, format, etc.), che sono resi disponibili in versione aggiornata sul sito della Ricerca di Sistema

¹ Le funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE) sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 giugno 2007.

² Il CERSE autorizza varianti al progetto di ricerca nella misura in cui esse non ne alterino la natura e le finalità, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato C, "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto".

(www.ricercadisistema.it).

I costi rendicontabili devono essere debitamente rappresentati e giustificati da idonea ed inequivoca documentazione, pena la non ammissibilità ai contributi.

In linea generale, le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta dei soggetti preposti alle fasi istruttorie (CERSE, Segreteria Operativa, Esperti valutatori di cui all'art. 11 del d.m. 8 marzo 2006):

- giustificativi di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad esempio: eventuali atti amministrativi delle procedure contabili, lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, contratti, etc.) in cui sia esplicitamente indicata la connessione e la pertinenza della spesa con l'operazione finanziata. Tali provvedimenti devono essere emessi *prima* dell'inizio della prestazione o della fornitura. Qualora applicabile (ad esempio acquisto di forniture, commesse esterne, etc.) i giustificativi di impegno includono la verifica delle procedure di selezione del fornitore o prestatore d'opera secondo le modalità esposte per le singole voci di costo della Sezione III della presente Guida;
- giustificativi della prestazione o fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o fornitura (come ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, etc.), fanno riferimento sia al giustificativo di impegno, che all'operazione finanziata e ne esibiscono il relativo costo;
- giustificativi di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca e correlata ai giustificativi di cui sopra, l'avvenuta liquidazione della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti, salvo casi particolari debitamente motivati, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso i pagamenti sono ammessi solo se effettuati entro i termini temporali di eleggibilità della spesa previsti per il progetto;
- idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, pubblicazioni, pagine Web, software, etc.).

Per ciascun progetto, tutta la suddetta documentazione deve essere conservata, in originale, presso gli Assegnatari e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere riferita a voci di costo ammesse³;
- essere documentata con giustificativi originali;
- essere redatta in modo analitico riportando le voci di formazione del costo finale e l'indicazione del riferimento al "progetto";
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, etc.);
- essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive nazionali;
- essere registrata nella contabilità generale del soggetto che rendiconta;
- avere data di liquidazione riferita al periodo di eleggibilità;
- essere annullata con il timbro della Ricerca di Sistema; il soggetto che rendiconta deve apporre su ogni documento originale giustificativo della prestazione o della fornitura (fattura, ricevuta, etc.) il timbro con la seguente dicitura "*Acronimo del progetto - Ricerca*

³ L'ammissibilità di ogni altra eventuale tipologia di spesa è valutata in sede di verifica intermedia o finale dei progetti, in ragione della sua riconducibilità alle voci di costo ammesse.

di Sistema Elettrico - Importo esposto a rendiconto €*importo*”;

- essere riferita a spese sostenute secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;
- essere riferita a spese contenute nei limiti dell'importo ammesso al finanziamento⁴;
- per quanto riguarda la documentazione probatoria delle attività realizzate, riportare in frontespizio il logo della Ricerca di Sistema e la dicitura “*Finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico*”.

I costi sono riconosciuti solo se effettivamente e direttamente sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità; vale cioè per essi il "criterio di cassa".

Non sono ammessi al finanziamento costi calcolati in misura forfettaria.

Non sono rendicontabili spese accessorie dipendenti da comportamenti anomali del soggetto realizzatore, quali: infrazioni, spese legali per contenziosi, interessi di mora per ritardato pagamento e similari.

Nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro ogni singola operazione deve essere convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata.

Le modalità di invio al CERSE, e in copia alla Segreteria Operativa, della documentazione relativa allo stato di avanzamento delle attività o alla conclusione dei progetti sono rese disponibili sul sito della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it).

Fermi restando gli obblighi di carattere gestionale sottoscritti e accettati dagli Assegnatari al momento della stipula del contratto di ricerca, di seguito sono riportati i criteri di ammissibilità dei costi, le voci di costo ammissibili e le relative modalità di rendicontazione. Ciò, come già ribadito in introduzione, al fine di supportare gli Assegnatari nell'attività di rendicontazione e prevenire, per quanto possibile, errori nella modalità di rendicontazione della spesa che potrebbero, in sede di verifica, comportare il mancato riconoscimento della stessa.

⁴ Per ogni progetto, la rendicontazione di spese eccedenti i limiti dell'importo ammesso al finanziamento è consentita in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta alla valutazione degli esperti incaricati per le attività di verifica e all'approvazione del CERSE.

Sezione II – Criteri di ammissibilità delle spese

In linea generale, una spesa è ammissibile se presenta le seguenti caratteristiche:

- l'oggetto a cui il costo è riferito, limitatamente alla quota parte imputata al progetto, non deve avere già fruito di un finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale;
- deve essere stata effettivamente sostenuta dal soggetto che rendiconta e corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti;
- l'attività a cui il costo è riferito deve essere completata entro la data di conclusione del progetto;
- deve essere stata sostenuta durante la durata del progetto; i costi si intendono sostenuti durante detto periodo quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - l'impegno di spesa è sorto durante il periodo di riferimento⁵;
 - entro detto periodo è stato consegnato il bene o erogato il servizio.

Il pagamento dei costi deve essere effettuato prima della presentazione delle relazioni di avanzamento delle attività.

Criteri per la valutazione di ammissibilità delle spese

1) Criterio della pertinenza

I costi ammissibili devono essere strettamente connessi al progetto approvato, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili. L'inerenza del costo al progetto va riscontrata rispetto alla natura e alla destinazione fisica del bene o servizio.

La valutazione della pertinenza è demandata all'Esperto incaricato per la predisposizione del capitolato tecnico e per le verifiche intermedie e finali, che valuta la pertinenza dei costi in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. In particolare, ai fini della pertinenza dei costi, l'Esperto deve fare esclusivo riferimento alle attività progettuali ed alle ripartizioni economiche previste in sede di ammissione al finanziamento o risultanti a seguito di varianti preventivamente richieste dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, e autorizzate dal CERSE.

Le spese effettivamente sostenute devono derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ordinativi, etc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2) Criterio della congruità

Non vengono riconosciuti costi eccessivamente elevati, superflui o imputabili ad inadempimenti degli Assegnatari (ad esempio penali o ammende). Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a giudizio di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo. Il costo è superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato.

La valutazione della congruità è demandata all'Esperto incaricato per la predisposizione del capitolato tecnico e per le verifiche intermedie e finali, che valuta la congruità dei costi in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. In particolare, ai fini della congruità dei

⁵ Potranno essere rendicontate le spese sostenute nei 4 mesi antecedenti la data della firma del contratto di ricerca, purché strettamente funzionali ad un sollecito avvio delle attività.

costi, l'Esperto deve fare esclusivo riferimento alle attività progettuali ed alle ripartizioni economiche previste in sede di ammissione al finanziamento o risultanti a seguito di varianti preventivamente richieste dall'Assegnatario e autorizzate dal CERSE.

3) Criterio del costo netto

Il costo riconoscibile si ottiene sottraendo dalla somma delle spese accertate eventuali detrazioni di spesa o ricavi⁶.

4) Criterio di ammissibilità dell'IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto che rendiconta è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Nei casi in cui l'Assegnatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto che rendiconta.

Costi non ammissibili

Per loro stessa natura ed indipendentemente dalla loro legittimità o pertinenza, non sono comunque ammissibili i seguenti costi:

- gli interessi passivi;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- l'acquisto di immobili e terreni;
- gli oneri finanziari: gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- le spese di rappresentanza tese a promuovere l'immagine del contraente, soprattutto presso fornitori o partner negli affari. Sono considerate spese di rappresentanza anche le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi a detti soggetti.

⁶ Non costituiscono ricavi gli interessi attivi maturati sulle quote di finanziamento erogate in acconto (comprese le quote erogate a seguito di verifiche *in itinere*).

Sezione III - Costi ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione

Di seguito vengono illustrati i costi ammissibili e le relative modalità di rendicontazione connesse ai progetti di ricerca finanziati attraverso il Fondo per la Ricerca di Sistema elettrico e svolti nell'ambito del bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del Decreto 26 gennaio 2000 e in coerenza con i contenuti del Piano triennale 2012-2014, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 2012.

A) Costi di personale

Questa voce di costo comprende i costi del personale, dipendente e non dipendente, impegnato:

- nelle attività di ricerca e sviluppo;
- in attività di carattere esecutivo (gestione tecnico-scientifica, comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto).

nonché di altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto con l'Assegnatario, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di studio, etc..

I costi del personale per il coordinamento amministrativo-finanziario e del personale di supporto amministrativo/segretariale non sono compresi in questa voce di costo, ma devono essere invece ricompresi nelle "Spese generali supplementari".

Qualora il personale impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e di carattere esecutivo svolga anche attività di coordinamento amministrativo-finanziario o/e di supporto amministrativo/segretariale, i relativi costi dovranno essere imputati sotto le voci di costo "Costi di personale" e "Spese generali supplementari" in base all'impegno orario effettivamente profuso nelle diverse attività, da documentare attraverso la compilazione di appositi timesheet.

A.1 - Personale dipendente

Questa voce di costo comprende il personale con contratto a tempo indeterminato, nonché quello con contratto a tempo determinato, direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheets mensili, sono valorizzate al costo orario da determinare come segue:

- a) per ogni persona impiegata nel progetto⁷ è preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento ad personam, indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, etc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti).

Il costo effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa, deve essere pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.

⁷ Le qualifiche del personale vanno indicate nel rispetto dei criteri di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

Calcolo del costo effettivo annuo lordo	
Retribuzione diretta	Retribuzione lorda mensile x 12 mensilità
Retribuzione differita	Rateo TFR, Conguagli per arretrati contrattuali, 13esima, etc.
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assegnatario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)	Contributi INPS e INAIL
Ulteriori costi previsti da contratto	Ulteriori costi ad esclusione degli emolumenti ad personam

- b) Il costo effettivo annuo lordo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale, desumibile dal CCNL e, ai fini del calcolo del costo orario, da decurtare delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.

Calcolo del monte ore annuo di lavoro (a titolo esemplificativo)		
Ore di lavoro convenzionali	252 giorni di lavoro X 7,5 ore / giorno	1.890
Ore non lavorate	Ferie (26 giorni x 7,5 ore)	- 195
	Permessi retribuiti (8 giorni x 7,5 ore)	- 60
	Riposi per festività soppresse (4 giorni x 7,5 ore)	- 30
	Festività cadenti in giorni lavorativi (4 giorni x 7,5)	- 30
Totale monte ore annuo convenzionale		1.575

- c) Il costo orario è dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di lavoro convenzionale:

$$\text{Costo orario} = \frac{\text{Costo effettivo annuo lordo}}{\text{Monte ore annuo di lavoro convenzionale}}$$

- d) Il costo ammissibile al finanziamento si ottiene moltiplicando il numero delle ore prestate nel progetto per il costo orario.

Il calcolo del costo orario per ogni qualifica⁸ va evidenziato in un prospetto sottoscritto dal Responsabile amministrativo dell'Assegnatario.

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un timesheet mensile controfirmato dal Responsabile amministrativo, da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto del calcolo del costo orario;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Assegnatario (nel caso di associazioni, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese) che attesti l'elenco del personale dipendente dedicato al progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- fogli di lavoro mensili (timesheets) da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile amministrativo;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
- ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale si attribuisce al dipendente l'incarico e il luogo di svolgimento dell'attività nell'ambito del progetto finanziato, che deve essere coerente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale del dipendente; dal documento si deve anche evincere l'impegno orario complessivo richiesto;
- buste paga / cedolini stipendi quietanzati;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario, ecc.) e del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi sociali (modelli F24, modelli UNI-EMENS e relative quietanze). Non sono ammessi pagamenti in contanti. Per il versamento delle ritenute e contributi sociali e fiscali si deve allegare un prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

A.2. - Personale non dipendente (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Ricercatori, Borsisti)

Questa voce di costo comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al

⁸ L'Ufficio del Personale dell'Assegnatario può definire i costi orari annui da attribuire al personale dipendente sulla base della qualifica di appartenenza purché questo risulti minore o uguale al calcolo del costo orario del singolo individuo, oppure può predisporre il prospetto di calcolo del costo orario *ad personam* sulla base del metodo di calcolo del costo effettivo annuo lordo.

contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative in modo continuativo.

I rapporti di *parasubordinazione* (o contratti di lavoro atipici) di cui trattasi, sono riconducibili alle seguenti tipologie di contratto:

- collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di collaborazione a progetto;
- titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca, qualora sia espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività;
- eventuali fattispecie similari introdotte dalla normativa sul lavoro.

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto. Queste, comprovate attraverso la compilazione di timesheets mensili, sono valorizzate con le stesse modalità di cui al punto A.1.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;
- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto di collaborazione, di borsa di studio, di assegno di ricerca, che deve chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto;
- fogli di lavoro mensili (timesheets) da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impegnate nel progetto, o quaderno di laboratorio sul quale registrare le attività svolte per ciascuna giornata. Tali documenti di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascuna risorsa e controfirmati dal responsabile di progetto e/o dal Responsabile amministrativo. In caso di mancanza di timesheets è necessaria una attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività;
- buste paga;
- relazioni circa le attività svolte;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa quietanza. Non sono ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario;
- ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e ricevute di versamento per oneri previdenziali qualora dovuti e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso pagamenti cumulativi (MOD. F24).

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc..

B) Costi per strumenti, attrezzature, software specifico

B.1. - Acquisto di strumenti e attrezzature

Questa voce di costo comprende i costi relativi a strumenti e attrezzature specifiche di ricerca di nuovo acquisto e nuove di fabbrica, dotate di autonomia funzionale ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari di zona (ritenendo esclusa ogni forma di mera intermediazione commerciale) che vengono utilizzate:

- ad uso esclusivo del progetto;
- per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente:

- al periodo di operatività del progetto;
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto.

Il criterio di determinazione del costo ammissibile per gli strumenti e le attrezzature è quello della quota d'uso, calcolato nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo (misura e periodo di utilizzazione) e si basa sull'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(A \times B \times C) \times D}{365}$$

dove:

A = è il costo di acquisto dello strumento o dell'attrezzatura.

B = è il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

C = sono i giorni di utilizzo dello strumento o dell'attrezzatura per il progetto di ricerca.

D = è la percentuale di utilizzo effettivo dello strumento o dell'attrezzatura nell'ambito del progetto.

Si evidenzia che la data da cui partire per il calcolo dei giorni di utilizzo può differire rispetto alla data di acquisto (ad es. data di consegna del bene, data di collaudo dove previsto, data di installazione, etc.).

Nel caso di strumenti e attrezzature, o parti di esse, indispensabili per le attività del progetto, che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano una deperibilità inferiore alla durata del progetto, queste, previa attestazione del Responsabile del progetto e/o del Responsabile amministrativo, possono essere rendicontate interamente nel periodo⁹, fermo restando che, ove il CERSE, sulla base delle verifiche effettuate dagli Esperti, non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche, il costo ammissibile viene calcolato secondo il criterio della quota d'uso.

⁹ In tal caso gli strumenti e le attrezzature non possono essere ceduti a terzi, a qualsiasi titolo, prima del termine del periodo teorico di ammortamento.

In ottemperanza al criterio di congruità, l'acquisto di strumenti o attrezzature, o parti di esse è considerato superfluo quando, a giudizio di chi valuta e verifica, ecceda il costo medio di mercato del servizio acquisibile per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, etc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca del progetto.

Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi, a mobili d'ufficio e ad attrezzature destinate ad uffici amministrativi.

Il costo degli strumenti e delle attrezzature è determinato in base alla fattura ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Su tutti gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, debitamente inventariati, deve essere applicata un'etichetta con i riferimenti al fondo di finanziamento della Ricerca di Sistema (Fondo RdS – Bando di tipo b) – PT 2012-2014).

Esempio di calcolo della “quota d’uso”	
L'Assegnatario del contributo ha acquistato in data 1/1/2013 un'attrezzatura ad un costo pari a €200.000. Il coefficiente ordinario di ammortamento dell'attrezzatura è pari al 20%.	
1. L'impianto è stato utilizzato a partire dal 1/3/2013 e fino al 31/12/2013 ed è esclusivamente utilizzato nell'ambito del progetto finanziato. La spesa ammissibile per il periodo indicato è pertanto pari a:	
$\frac{€200.000 \times 20\% \times 306 \times 100\%}{365}$	= €33.534,25
2. L'impianto è stato utilizzato a partire dal 1/3/2013 e fino al 31/12/2013, ma per progetti diversi e, dunque è stato utilizzato nell'ambito del progetto finanziato per una percentuale pari al 60%. La spesa ammissibile per il periodo indicato è pertanto pari a:	
$\frac{€200.000 \times 20\% \times 306 \times 60\%}{365}$	= €20.120,55

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- per ogni strumento o attrezzatura, prospetto di calcolo della quota d'uso, con indicazione di: nome del fornitore, descrizione del bene, numero di serie del bene, numero dell'impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo di acquisto, coefficiente di ammortamento, giorni di utilizzo per il progetto di ricerca, percentuale di utilizzo effettivo nell'ambito del progetto, costo attribuito al progetto;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti che lo strumento, o l'attrezzatura, utilizzata nel progetto non abbia già usufruito di contributi pubblici, ovvero, in caso contrario, specificare la natura e l'entità del finanziamento e/o contributo ottenuto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- idonea documentazione relativa alle procedure di selezione del fornitore del bene;
- ordine al fornitore contenente l'indicazione del riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa);
- documentazione attestante la conformità all'ordine ed eventuale collaudo;
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- registro dei beni ammortizzabili e/o nota integrativa al bilancio con la descrizione dei beni e le relative quote di ammortamento annuali.

B.2. - Noleggio e Locazione finanziaria (*leasing*) di strumenti e attrezzature

E' ammissibile la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (*leasing*) degli strumenti e delle attrezzature.

Per gli strumenti e le attrezzature in *leasing* sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa e limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali¹⁰. L'importo massimo ammissibile non può, comunque, in nessun caso, superare il valore commerciale netto del bene.

Il contratto di *leasing*, inoltre, può prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

Si precisa inoltre che l'Assegnatario che opta per il *leasing* o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto diretto del bene (anche tenuto conto del criterio della quota d'uso) e che, in caso di leasing e locazione, vanno comunque rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto dei beni in *leasing* o in noleggio con indicazione almeno di: nome del fornitore, descrizione dettagliata del bene, costo complessivo e di quello capitale di vendita; numero delle rate e canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie, durata del contratto, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- preventivi relativi all'acquisto in locazione finanziaria del bene;
- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro

¹⁰ Non sono ammissibili le altre spese relative al contratto quali spese generali, oneri assicurativi e interessi.

costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;

- fatture del fornitore intestate al beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

B.3. - Acquisto di software specifico

Sono ammissibili i costi relativi a software specifico, ovvero appositamente sviluppato e funzionale alle attività del progetto, il cui sfruttamento o utilizzo costituisce contributo necessario per l'attività del progetto stesso.

Il costo ammissibile è determinato in base al criterio della quota d'uso, conformemente ai principi ed alle modalità di cui al punto B.1.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- per ogni software, prospetto di calcolo della quota d'uso, con indicazione di: nome del fornitore, descrizione del software, numero dell'impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo di acquisto, coefficiente di ammortamento, giorni di utilizzo per il progetto di ricerca, percentuale di utilizzo effettivo nell'ambito del progetto, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine ed il costo unitario del bene fornito;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti che lo strumento, o l'attrezzatura, utilizzata nel progetto non abbia già usufruito di contributi pubblici, ovvero, in caso contrario, specificare la natura e l'entità del finanziamento e/o contributo ottenuto.

C) Costi di esercizio

C.1. – Materiali e Forniture

In questa voce di costo sono compresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, quali:

- materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del

- progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica¹¹;
- materiali di consumo specifico (reagenti, oli);
 - forniture;
 - licenze periodiche di software specificamente previsto per il progetto, compresi i software applicativi per applicazioni generali (se non compresi nel costo di acquisto dell'hardware, nel qual caso vengono ammortizzati con esso).

Il materiale sopra descritto può essere acquistato o prelevato da magazzino.

Se il materiale è acquistato, i costi sono determinati sulla base del prezzo di fattura, che deve fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo, senza alcun ricarico per spese generali.

Se il materiale è prelevato dal magazzino la valorizzazione è effettuata sulla base delle regole di contabilità di magazzino.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede, sia se il materiale è acquistato, sia se è prelevato dal magazzino, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- elenco riepilogativo del materiale effettivamente utilizzato con le relative descrizioni e quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi.

Se il materiale è acquistato, l'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del fornitore del bene;
- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine e il costo unitario del bene fornito;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- schede o elenchi di consegna del materiale distribuito, firmate per ricevuta e controfirmate dall'Assegnatario.

Se il materiale è prelevato dal magazzino, l'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del costo unitario;
- registro di carico e scarico;
- elenco riepilogativo del materiale effettivamente utilizzato con le relative quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi;

¹¹ I materiali minuti complementari alle attrezzature e strumentazioni (attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria; etc.) non rientrano nella voce C), in quanto già compresi nelle "Spese generali supplementari".

- schede o elenchi di consegna del materiale distribuito, firmate per ricevuta e controfirmate dall'Assegnatario.

C.2. - Informazione, pubblicità e diffusione correlate alle attività di progetto

In questa voce di costo sono ammissibili le spese sostenute:

- per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, etc.);
- per l'organizzazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, tra i quali saranno riconosciuti i costi sostenuti per la brevettazione¹²;
- per la partecipazione a congressi, convegni, workshop, etc. (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc.¹³), purché correlati direttamente con il progetto di ricerca.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto dell'attività di informazione, pubblicità e diffusione con indicazione almeno di: nome del fornitore, descrizione dettagliata dell'attività, numero dell'impegno, numero e data della fattura, numero e data del mandato di pagamento, costo attribuito al progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- richiesta che origina il servizio;
- documentazione relativa alla selezione del fornitore del bene o prestatore di servizio;
- fatture del fornitore;
- documenti dimostrativi dell'attività svolta (copia degli avvisi, locandine, giornali, etc.);
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

D) Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti

Questa voce di costo comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc..

D.1. - Prestatori d'opera non soggetti al regime IVA (prestazioni occasionali)

Nel caso di contratto di prestazioni d'opera non soggette a regime IVA (prestazioni occasionali) si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA, per le attività connesse ai progetti di ricerca.

¹² Le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, etc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.

¹³ Le spese di trasporto, vitto e alloggio (ove ricorra, di diaria) vengono rendicontate sotto la voce di costo "Viaggi e missioni".

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- contratto relativo alla prestazione richiesta, che deve chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;
- qualora sussista l'obbligo di presenza, fogli di lavoro mensili (timesheets) da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impegnate nel progetto. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun prestatore d'opera e controfirmati dal responsabile di progetto e/o dal responsabile amministrativo. In caso non sussista l'obbligo di presenza, attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività;
- ricevute/note debito della prestazione con l'indicazione: della data, del periodo di riferimento, del riferimento al progetto, dell'attività svolta e dell'output prodotto, in caso di prestatori d'opera non sottoposti a regime IVA;
- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

D.2. - Professionisti con partita IVA

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritti dalle parti interessate, esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse ai progetti di ricerca.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- curriculum vitae sottoscritto da cui risulti la competenza professionale relativa alla prestazione richiesta;
- lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione e relativa accettazione, recante indicazione del riferimento al progetto; oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; corrispettivi con indicazione del compenso per giornata di prestazione, se previsto;
- documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documenti relativi alla selezione del professionista;
- fattura indicante: data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e dell'Assegnatario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc..

D.3. - Società

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto sottoscritti dalle parti interessate.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- lettera di incarico o contratto con descrizione dettagliata della prestazione: indicazione del riferimento al progetto; oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; corrispettivi con indicazione del compenso;
- documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, etc.) e/o attestazione di conformità del responsabile di progetto.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- documentazione relativa alla selezione del prestatore (procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, esclusivista di mercato, fornitore abituale, ecc...) di servizio o di opera;
- fattura del fornitore indicante: data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario, assegno bancario o circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente, mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
- eventuale attestazione di avvenuto incasso da parte del beneficiario.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc..

D.4. – Brevetti e licenze

In questa voce di costo sono compresi i costi per l'acquisizione da fonti esterne di brevetti, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, il cui sfruttamento o utilizzo deve essere

compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività del progetto.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- contratto relativo all'acquisizione di brevetti, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, che deve chiaramente indicare il riferimento al progetto finanziato e l'importo previsto;
- fatture contenenti il riferimento al contratto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

E) Spese generali supplementari (costi indiretti)

Questa voce di costo comprende le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca.

Sono considerate spese generali quelle che:

- per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sono, comunque, necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico della sede in cui si svolgono le attività;
- non sono ammesse come voci specifiche di costo nelle tipologie di cui alle lettere precedenti e dunque sono individuabili come costi "indiretti".

Le spese generali si intendono riferite principalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti costi:

- personale indiretto (personale amministrativo, fattorini magazzinieri, segretarie, etc.);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, smaltimento rifiuti, trasporti, traslochi e facchinaggi, etc.);
- funzionalità operativa (spese postali e telegrafiche, telefonia e trasmissione dati, cancelleria, fotocopie, abbonamenti (anche on-line), biblioteca, opere e materiale bibliografico, pubblicazioni (realizzazione, stampa, diffusione e spedizione), assicurazioni, mezzi di trasporto (manutenzione, esercizio e noleggio), materiali minuti¹⁴, etc.);
- assistenza al personale (mensa, trasporti, infermeria, approvvigionamenti, sicurezza, dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro, previdenze interne, antinfortunistica, benefici di natura assistenziale e sociale, copertura assicurativa, etc.);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, Consigli e Comitati scientifici e di valutazione, contabilità generale e industriale, acquisti, etc.);
- spese generali inerenti a immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione

¹⁴ Per materiali minuti si intendono i materiali complementari alle attrezzature e strumentazioni, quali attrezzi di lavoro; articoli per la protezione personale: guanti, occhiali, maschere; minuteria metallica ed elettrica; accessori per pc e carta per stampanti; vetreria di ordinaria dotazione; etc.).

- ordinaria e straordinaria, assicurazioni, etc.) – con esclusione della voce investimenti;
- spese inerenti la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo e/o del software;
 - spese per la formazione professionale e l’aggiornamento del personale (comprese o non comprese nei programmi di cui ai C.C.N.L.);
 - spese per attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, soggetti istituzionali, etc. (costo del personale, costi di trasporto, vitto e alloggio, etc.);
 - spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione e in servizio esterno ¹⁵;
 - spese per convegni, conferenze, workshop, mostre, fiere, festival, etc., relativamente a costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc..
 - convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private.

Le spese generali non possono riferirsi a costi non ammissibili.

Le spese generali sono calcolate sulla base di computi riconducibili a:

- ultimo bilancio approvato e depositato relativo all’annualità precedente a quella del rendiconto presentato;
- riepilogo analitico estratto dalla Contabilità Generale da cui si desuma il dettaglio delle voci di costo che portano al costo indiretto orario del personale esposto a rendiconto.

E.1. – Spese generali supplementari rendicontate con metodo analitico semplificato

Le spese generali supplementari rendicontate con metodo analitico semplificato sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivamente sostenuti in relazione alle attività svolte nell’ambito del Progetto; esse vengono imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Ai fini della rendicontazione, l’Assegnatario deve determinare:

- a) il costo indiretto orario del personale (CIOP). In termini generali¹⁶, esso è dato dal rapporto tra le spese generali totali sostenute (SG_{totali}) e il numero di ore lavorative di tutto il personale produttivo¹⁷ dell’Assegnatario (OLP_{totali}):

$$CIOP = \frac{SG_{totali}}{OLP_{totali}}$$

- b) le Spese generali imputabili al progetto ($SG_{progetto}$). Esse sono pari al prodotto tra il costo indiretto orario del personale e le ore totali lavorate per le attività del progetto dal personale di ricerca:

$$SG_{progetto} = CIOP \times OLP_{progetto}$$

L’Assegnatario deve presentare un prospetto di raccordo con i dati contabili e relativa

¹⁵ Le spese per la partecipazione a congressi, convegni, workshop, etc. (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, etc.) vengono rendicontate sotto la voce di costo “Costi di esercizio”.

¹⁶ Situazioni più complesse possono presentarsi in ragione dell’assetto organizzativo dell’Assegnatario e della distribuzione territoriale delle sedi e dei centri di ricerca. Ne deriva che il costo orario indiretto del personale può essere differenziato per centro di ricerca. In questo caso, se il costo orario indiretto del centro è superiore al costo orario medio dell’Assegnatario si applica quest’ultimo, viceversa si applica il costo orario indiretto proprio del centro.

¹⁷ Per gli Organismi di ricerca, il personale produttivo coincide con il personale impegnato nelle attività programmatiche rendicontabili.

documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura e determinare le spese generali totali sostenute, il costo indiretto orario del personale e le spese generali imputabili al progetto. I calcoli così definiti devono essere certificati dal Rappresentante legale dell'Assegnatario.

Nell'ipotesi in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci approvati e certificati, ove applicabile, deve essere predisposta una analoga nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal Rappresentante legale dell'Assegnatario.

Le spese generali imputabili al progetto sono comunque ammissibili per una quota non eccedente il 50% delle spese di personale di cui al punto A), determinate sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dall'attività di verifica oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile.

Documentazione di spesa

L'Assegnatario deve conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione, da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

- prospetto di calcolo per le spese generali supplementari, a firma del Legale Rappresentante;
- prospetto di raccordo con i dati contabili.

L'Assegnatario deve inoltre conservare in originale presso la propria sede la seguente documentazione da produrre, su richiesta, in sede di verifica amministrativo-contabile:

- bilanci approvati e depositati relativi alle due annualità precedenti a quella del rendiconto presentato;
- documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura relativa al prospetto di raccordo con i dati contabili.

E.2. – Spese generali supplementari rendicontate “a forfait”

In alternativa alla rendicontazione delle Spese generali supplementari con metodo analitico semplificato, gli Assegnatari possono rendicontare spese generali calcolate “a forfait”, per una quota non eccedente il 30% delle spese di personale di cui al punto A).

PIANO TRIENNALE 2012-2014
DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000

*TERMINI, CONDIZIONI E MODALITÀ
PER LA PRESENTAZIONE DI VARIANTI DI PROGETTO*

Introduzione

Il presente documento stabilisce i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di Varianti per i progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico e svolti nell'ambito dei bandi di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000.

Il documento è stato predisposto al fine di fornire ai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e beneficiari dei contributi (Assegnatari) le regole per la presentazione di Varianti di progetto¹ e garantire così il corretto svolgimento delle attività di ricerca.

Le varianti non possono in alcun modo comportare un aumento del contributo ammissibile, come risultante dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.

Non possono essere accettate richieste di Varianti di progetto che producano effetti sotto il profilo tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico e/o societario in contrasto con le prescrizioni del Bando in oggetto.

Nella Sezione I sono descritte e diversificate le Varianti di progetto consentite, sia tramite semplice comunicazione, sia tramite procedura di approvazione da parte del CERSE. Nella Sezione II è descritta la procedura di approvazione delle Varianti di progetto.

Sezione I - VARIANTI CONSENTITE

A. Proroghe

Su richiesta dell'Assegnatario, ovvero del Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, il CERSE può disporre una proroga della durata del Progetto, in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata e confermare la natura e le finalità originarie del Progetto.

La proroga dei termini del progetto non può essere superiore a 12 mesi.

La concessione delle proroghe è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione.

Al fine di ottenere la proroga, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- la durata della proroga richiesta;

¹ "Variazione di tipo temporale e/o tecnico-scientifica e/o economica e/o societaria e/o di compagine, richiesta dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nei casi di Progetti svolti congiuntamente, e approvata dal CERSE nella misura in cui non alteri la natura e le finalità del Progetto, l'ammontare complessivo del Contributo e l'affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria degli Assegnatari".

- un documento che illustri le motivazioni a supporto della richiesta e che esponga le ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, il cronoprogramma/Gantt), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di proroga;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

B. Varianti alle attività tecnico-scientifiche

Ogni variazione delle attività tecnico-scientifiche è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve preventivamente avanzare specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- un documento che specifichi le variazioni richieste e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto (in particolare, il Piano di lavoro), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione delle attività tecnico-scientifiche;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

C. Varianti al piano finanziario

Sono consentite, purché preventivamente comunicate dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, all'Esperto² e alla Segreteria Operativa, che pone a conoscenza il CERSE:

- la riduzione dei costi senza modifica degli obiettivi parziali e finali del Progetto.
- la diversa articolazione dei costi tra le voci di costo nella misura massima del 20%, calcolato, per ciascun Assegnatario, sulla voce che viene diminuita (nel caso di variazione in diminuzione di più voci di costo, il 20% andrà calcolato sull'importo della voce di minore entità). I limiti percentuali imposti sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le varianti presentate fino al completamento del Progetto. La diversa articolazione dei costi deve avvenire nel rispetto dell'art. 5, comma 11, del Bando.

Contestualmente alla suddetta comunicazione, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, è tenuto ad inviare al CERSE e all'Esperto, per il tramite della Segreteria operativa, il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla riduzione dei costi o dalla diversa articolazione delle voci di costo.

² Nel testo, per Esperto/i ci si riferisce agli esperti incaricati per la valutazione in itinere e finale dei Progetti di ricerca di cui all'art. 12, comma 1, del Bando.

Ogni modifica del piano finanziario che non rispetti i limiti sopra citati è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- un documento che specifichi in modo analitico le variazioni richieste e illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo;
- il Capitolato tecnico aggiornato del progetto (in particolare, le schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variante al piano finanziario;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

D. Variazioni anagrafiche e societarie degli Assegnatari

Sono consentite, purché comunicate nel limite massimo di 60 giorni dall'avvenuta variazione dall'Assegnatario interessato all'Esperto e alla Segreteria Operativa, che pone a conoscenza il CERSE, le variazioni anagrafiche, intendendo per tali le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche, possono riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca:

- variazione indirizzo sede legale;
- variazione indirizzo sede operativa;
- variazione denominazione sociale;
- variazione ragione sociale;
- variazione forma o assetto societario;
- variazione legale rappresentante.

Nel caso di Progetti svolti congiuntamente, contestualmente alla suddetta comunicazione, l'Assegnatario interessato deve inviare al Capofila copia delle comunicazioni di variazione anagrafica, completa di tutti gli allegati.

L'Assegnatario, ovvero il Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, è tenuto ad inviare al CERSE e all'Esperto il Capitolato tecnico del progetto, aggiornato nelle diciture, nel limite massimo di ulteriori 30 giorni, per il tramite della Segreteria operativa.

Ogni variazione societaria (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, cambiamenti di forma giuridica, passaggio da media impresa a grande impresa o viceversa, etc.), che non rientri in quanto sopra citato, è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, l'Assegnatario interessato deve preventivamente avanzare una specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- un documento che specifichi la variazione richiesta, che illustri le motivazioni a supporto della richiesta e che confermi il possesso da parte di eventuali nuovi soggetti dei requisiti di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria garantiti in fase di ammissione del progetto, esponendo le eventuali ripercussioni sull'attività che l'Assegnatario si è impegnato a svolgere;

Allegato C

- ove necessario (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.), dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte secondo i modelli di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" - Schede 3, 4, 7, relative a: i) domande di intervento per progetti e programmi di ricerca, sviluppo e innovazione presentate negli ultimi cinque anni; ii) mantenimento o possesso delle competenze, risorse umane, infrastrutture e dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività del Progetto; iii) indici di affidabilità economico-finanziaria.
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

Nel caso di Progetti svolti congiuntamente, copia delle richieste di variazione societaria, complete di tutti gli allegati deve essere inviata dall'Assegnatario interessato al Capofila.

E. Rinunce e subentri

Ogni variazione della compagine è oggetto di valutazione da parte del CERSE. In questo caso, il Capofila deve preventivamente avanzare specifica richiesta al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa, recante:

- un documento che specifichi la variazione richiesta e che illustri le motivazioni a supporto della richiesta, esponendo le eventuali ripercussioni sul Progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e/o organizzativo e/o economico;
- il Capitolato tecnico aggiornato del Progetto (in particolare Piano di lavoro e schede economiche), dando evidenza delle modifiche derivanti dalla richiesta di variazione della compagine;
- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, n. 445, e sottoscritta da tutti gli Assegnatari che proseguono nello svolgimento del Progetto, nella quale gli stessi si impegnano a farsi carico delle attività lasciate da svolgere da parte degli Assegnatari uscenti (al netto delle attività svolte da eventuali Assegnatari subentranti) e specificate in dettaglio nel Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, con conseguente redistribuzione dei costi;
- per ogni Assegnatario che prosegue nello svolgimento del Progetto, le dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
 - a) relativamente al possesso delle competenze, risorse umane, infrastrutture e dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le nuove attività, specificate Capitolato tecnico aggiornato del Progetto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" - Scheda 4;
 - b) relativamente al possesso dei requisiti di affidabilità economica-finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato citato - Scheda 7;
- ulteriore documentazione inerente la variante richiesta;
- la lista dei documenti allegati alla richiesta.

La richiesta dovrà inoltre essere corredata:

- per ogni Assegnatario uscente:
 - a) autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Assegnatario uscente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale si evincano le volontà di recedere dal partenariato e di interrompere in via definitiva le attività svolte nell'ambito del Progetto.
- per ogni Assegnatario subentrante³:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con l'indicazione dettagliata delle attività di cui l'Assegnatario intende farsi carico e con l'impegno di realizzarle;
 - b) tutta la documentazione di cui all'Allegato A, "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" (le dichiarazioni dovranno essere riferite alle attività specificate nel Capitolato tecnico aggiornato del Progetto).

Gli Assegnatari subentranti devono comunque possedere le caratteristiche di ammissibilità specificate all'art. 4 del Bando.

La rinuncia alla prosecuzione delle attività da parte di un Assegnatario si configura come una "interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata" e determina la revoca dei contributi individuali concessi, con la perdita del diritto alle quote residue ancora da erogare e l'obbligo di restituzione delle somme già percepite, secondo il dettato dell'art. 16 del Bando.

Le attività già sostenute dall'Assegnatario che rinuncia non sono in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per gli altri Assegnatari. Viceversa, le stesse attività sono considerate valide al fine della realizzazione del progetto e vengono contabilizzate in occasione degli stati di avanzamento intermedi e finale del progetto.

La rinuncia del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Sezione II – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI

Le richieste di Varianti di progetto sono valutate dal CERSE, che si avvale della Segreteria operativa e degli Esperti. Ai fini della valutazione sono prese in considerazione le richieste presentate dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente, complete di tutta la documentazione allegata, nonché la relazione che l'Esperto dovrà redigere, completa degli elementi necessari per assumere le conseguenti determinazioni.

Le Varianti sono approvate dal CERSE a condizione che esse non alterino la natura, le finalità e gli obiettivi originari del Progetto e non inficino l'efficace svolgimento delle attività di ricerca e il conseguimento dei risultati parziali e finali.

Le varianti approvate dal CERSE divengono parte integrante del Capitolato tecnico del Progetto, nelle forme presentate al momento della richiesta di Variante di progetto.

³ Sono da intendersi tali anche i soggetti che hanno subito variazioni societarie che possono averne modificato la capacità di portare a termine con successo le attività del Progetto (es: cessioni di ramo d'azienda, acquisizioni, etc.).